
Regolamento sull'organizzazione dei corsi interaziendali per Giardiniera/Giardiniere AFC e CFP

Sulla base dell'Ordinanza sulla formazione professionale e sulla parte C articolo 3 del piano di formazione per Giardiniera/Giardiniere AFC e CFP del 31 ottobre 2011, JardinSuisse ha emanato il seguente regolamento per i corsi interaziendali.

1. Scopo e organo responsabile dei corsi

Articolo 1 Scopo

I corsi interaziendali (CI) servono a trasmettere e ad acquisire competenze operative secondo quanto stabilito dal piano di formazione. Completano così la formazione dal punto di vista pratico e teorico.

Articolo 2 Organo responsabile

JardinSuisse è l'organo responsabile dei corsi interaziendali.

2. Organi, organizzazione e compiti

Articolo 3 Organi

Gli organi preposti ai corsi sono:

- a. la Commissione di sorveglianza;
- b. le Commissioni di corso;
- c. gli offerenti dei CI.

Articolo 4 Organizzazione della Commissione di sorveglianza

¹ I corsi interaziendali sottostanno al controllo della Commissione di sorveglianza. Essa è composta di almeno cinque membri. Le regioni dei corsi e le regioni linguistiche devono essere rappresentate in modo adeguato. La divisione Formazione professionale di JardinSuisse vi è rappresentata con diritto di voto consultivo.

² I membri della Commissione di sorveglianza vengono proposti dalle regioni dei corsi ed eletti dal Consiglio della formazione professionale Giardinieri (CFPG) di JardinSuisse per un mandato di quattro anni. Il mandato può essere rinnovato. La Commissione di sorveglianza si costituisce autonomamente.

³ La Commissione di sorveglianza viene convocata dal/la Presidente secondo le esigenze. Deve inoltre essere convocata se tre membri lo richiedono.

⁴ La Commissione di sorveglianza può deliberare se è presente almeno la metà dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. A parità di voti, è il/la Presidente a decidere.

⁵ Le discussioni della Commissione vengono riportate per iscritto in un verbale. Le decisioni entrano in vigore se entro dieci giorni (dalla comunicazione del verbale) non sono state contestate presso l'ufficio della Commissione.

⁶ Il lavoro dell'ufficio della Commissione di sorveglianza è garantito dal Segretariato della divisione Formazione professionale di JardinSuisse.

Articolo 5 Compiti della Commissione di sorveglianza

È responsabilità della Commissione di sorveglianza che i CI si svolgano in modo uniforme e come prescritto, e che ne sia garantita la qualità. A tale scopo, la Commissione si occupa di:

- a. elaborare le **direttive per i CI** (programmi quadro, standard di lavoro, controlli delle competenze) sulla base del piano di formazione;
- b. garantire la salvaguardia e lo sviluppo della qualità dei CI, adottando misure quali
 - la verifica del rispetto e del perfezionamento degli standard di lavoro
 - la vigilanza sulla conduzione e sul perfezionamento dei controlli delle competenze
 - l'accompagnamento allo sviluppo di mezzi ausiliari per la valutazione delle competenze (p.es. euclid)
 - l'organizzazione e il coordinamento della formazione e del perfezionamento dei responsabili dei CI e degli istruttori
 - l'organizzazione di eventi informativi secondo le esigenze (rappresentanti dei CI);
- c. informare periodicamente il Consiglio della formazione professionale Giardinieri e la Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità (CSSPQ) Giardinieri AFC e CFP sul grado di attuazione dei CI;
- d. valutare le esperienze relative allo svolgimento dei CI sulla base dei rapporti sui corsi redatti dalle Commissioni di corso e decidere in merito a eventuali provvedimenti e richieste indirizzate al Consiglio della formazione professionale Giardinieri.

Articolo 6 Organizzazione delle Commissioni di corso regionali

¹ I corsi in ciascuna regione di corso sono gestiti dalla rispettiva Commissione di corso.

² Queste Commissioni di corso sono nominate e incaricate dall'organo responsabile dei corsi. Sono composte di almeno sette membri con i ruoli seguenti:

- Presidente;
- 5-6 rappresentanti delle sezioni di JardinSuisse della regione di corso in questione;
- 1 rappresentante del Cantone o dei Cantoni della regione di corso;
- 1 rappresentante della scuola professionale;
- 1 responsabile dei CI o 1 rappresentante di un centro per CI.

³ Il/la Presidente e gli altri membri sono nominati dagli organi regionali dell'organo responsabile dei corsi per un mandato di quattro anni. Il mandato può essere rinnovato. La Commissione di corso si costituisce autonomamente.

⁴ La Commissione di corso viene convocata secondo le esigenze. Deve inoltre essere convocata se oltre la metà dei membri lo richiede.

⁵ La Commissione di corso può deliberare se è presente almeno la metà dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. A parità di voti, è il/la Presidente a decidere.

⁶ Le discussioni della Commissione di corso vengono riportate in un verbale.

⁷ La Commissione di corso può delegare lo svolgimento operativo dei suoi compiti e le decisioni a un/a responsabile dei CI o a un centro per CI.

⁸ I compiti amministrativi della Commissione di corso sono svolti dal suo Segretariato.

Articolo 7 Compiti delle Commissioni di corso regionali

La Commissione di corso regionale si occupa della pianificazione, dell'organizzazione e dello svolgimento dei corsi secondo le direttive della Commissione di sorveglianza. I suoi compiti sono i seguenti:

- a. elaborare i programmi dei corsi e i piani orari sulla base dei programmi quadro e degli standard di lavoro;
- b. stilare un preventivo e un bilancio dei corsi all'attenzione delle organizzazioni responsabili e della Commissione di sorveglianza;
- c. decidere in quali locali tenere i corsi e fornire il materiale necessario;
- d. nominare i responsabili e gli istruttori dei CI;
- e. stabilire le date dei corsi e provvedere ai bandi e alle convocazioni;

- f. sorvegliare lo svolgimento e il raggiungimento degli obiettivi dei corsi;
- g. coordinare la formazione con la scuola professionale e con le aziende formatrici;
- h. chiedere i contributi finanziari pubblici;
- i. fornire l'aiuto necessario per quanto riguarda la disponibilità di alloggi per i corsi;
- j. promuovere e sostenere, d'intesa con la Commissione di sorveglianza, il perfezionamento dei responsabili e degli istruttori dei corsi;
- k. redigere ogni anno un rapporto sui corsi all'attenzione della Commissione di sorveglianza, delle organizzazioni responsabili dei corsi e dei Cantoni.

3. Organizzazione e svolgimento dei CI

Articolo 8 Obbligo di frequenza

¹ Per le persone in formazione, frequentare i corsi interaziendali è obbligatorio. L'obbligo è conforme a quanto stabilito dagli articoli 8 e 16 (AFC e CFP) dell'Ordinanza sulla formazione professionale.

² I formatori professionali sono responsabili dell'effettiva partecipazione ai corsi da parte degli studenti.

Articolo 9 Convocazione

¹ In collaborazione con le autorità cantonali preposte, la Commissione di corso convoca gli studenti. Gli studenti e le aziende formatrici devono ricevere la convocazione per tempo.

Articolo 10 Durata e date

La durata dei CI e il momento in cui si tengono nel corso della formazione sono disciplinati nel piano di formazione per la professione di Giardiniera/Giardiniere AFC e CFP del 31 ottobre 2011.

4. Finanziamento

Articolo 11 Indennizzo delle Commissioni

¹ JardinSuisse indennizza i membri della Commissione di sorveglianza.

² I membri delle Commissioni di corso vengono indennizzati dalle sezioni regionali in base alle raccomandazioni di JardinSuisse.

Articolo 12 Costi dei corsi

¹ I costi dei corsi comprendono le spese per l'organizzazione, l'infrastruttura (compreso il vitto), la preparazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

² Il finanziamento è garantito dai versamenti pubblici (dei Cantoni), dal ricavato delle prestazioni fornite, dai contributi di JardinSuisse e da quelli delle aziende formatrici. Il sito della CSFP (Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale) riporta le direttive attuali e i mezzi ausiliari per l'emissione dei conteggi.

Articolo 13 Prestazioni dell'azienda formatrice

¹ Le spese di partecipazione degli studenti ai corsi sono a carico delle aziende formatrici (cfr. art. 12).

² Il salario fissato nel contratto di tirocinio va versato anche quando gli studenti frequentano i corsi.

³ Le spese aggiuntive che gli studenti devono sostenere frequentando i corsi (p.es. vitto, trasferta, alloggio) sono a carico delle aziende formatrici.

5. Disposizioni finali

Articolo 14 Entrata in vigore

Il presente regolamento è stato approvato il 12.11.2013 dal Consiglio della formazione professionale Giardinieri di JardinSuisse con entrata in vigore immediata. Esso è valido fino a eventuale revoca.

Aarau, 15.11.2013

Barbara Jenni
Presidente CFPG

Carlo Vercelli
Direttore JardinSuisse